

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329

Modifiche al sistema penale.

Capo I - Le sanzioni amministrative - Sezione II Applicazione

Articolo 16

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (2)

2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (1) (3)

3. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(1) Il presente comma è abrogato per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393 in virtù dell'art. 231, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24.06.1998, n. 213.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 bis del D.L. 23.05.2008, n.92 con decorrenza dal 26.07.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383".